



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 62 DEL 28/04/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE. DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI A CARICO DEI PRIVATI. COMUNE DI REGGIO CALABRIA.

IL SINDACO

Premesso che è stata accertata la presenza della “Processionaria del Pino” (*Thaumetopoea pityocampa*) sul territorio comunale, anche in ambito urbano e periurbano;

Considerato che:

- le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere “Pinus” (occasionalmente cedri e douglasie);
- le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell’area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;
- a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole urticanti in ambiente (che possono staccarsi ed essere trasportate dal vento), si possono registrare reazioni epidermiche e reazioni allergiche;
- in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

Viste:

- le indicazioni riportate nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, concernente disposizioni per la lotta obbligatoria contro la *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, che decreta all’art. 1 che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell’insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;
- le vigenti disposizioni della Giunta Regionale Calabria inerenti le “*Disposizioni fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa Den&Schiff”*” e, in particolare, il Piano Attuativo di Forestazione 2026 che, al par. 3.22 “*Lotta fitosanitaria: Azioni e metodi di contenimento e di controllo*”, indica le azioni di contrasto da implementare per il contenimento del fitofago;

Dato atto che:

- nel corso degli ultimi anni si è registrato un notevole incremento numerico delle larve di Processionaria del pino, consistente nella cosiddetta “progradazione”;
- detto incremento, verosimilmente a causa della elevata disponibilità di pabulo e, contestualmente, della ridotta incidenza dei fattori naturali di controllo sul territorio comunale (come tipicamente avviene in ambienti fortemente antropizzati), sta raggiungendo intensità incompatibili con la tutela del benessere dei pini e della cittadinanza;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli



- è necessario, pertanto, provvedere alla debellazione dell'insetto nocivo o, quanto meno, al sensibile controllo dei suoi effetti;
- il Settore "Ambiente" di questa Amministrazione comunale sta garantendo, da diversi anni, l'esecuzione di un Servizio straordinario di lotta alla Processionaria del pino finalizzato al trattamento fitoiatrico delle conifere di proprietà di questo Ente, afferenti al verde urbano (parchi, aiuole e giardini), al verde istituzionale (di pertinenza degli uffici comunali) ed al verde scolastico (scuole primarie), attuato su una popolazione arborea di ben n. 1000 esemplari (prevalentemente Pini);

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire direttamente sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto con apposito provvedimento, al fine di contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e privato;

Considerato che gli interventi ed i trattamenti contro la "Processionaria del Pino" possono essere effettuati anche su aree private, a cure e spese dei proprietari;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che *"Il Sindaco esercita... le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" e il comma 5 prevede che, "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- l'art. 54, del D.Lgs. nr. 267/2000 (TUEL) in base al quale *"il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

ORDINA

Con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, considerate le esigenze di tutela ambientale, di prevenzione e di salvaguardia dell'igiene pubblica, per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini, parchi etc.) posti in ambito urbano nonché agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi condominiali sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del Pino", *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, ponendo attenzione alle specie arboree soggette all'attacco del parassita ossia specie afferenti prevalentemente al genere *Pinus* (es. Pino domestico, Pino marittimo, Pino d'Aleppo, Pino nero, ecc.), in subordine al genere *Cedrus* (es. Cedro del Libano).

Laddove sia riscontrata la presenza dei nidi di Processionaria, di provvedere immediatamente ad attivare gli interventi di lotta previsti dal Piano Attuativo di Forestazione 2026 della Regione Calabria che, al par. 3.22 *"Lotta fitosanitaria: Azioni e metodi di contenimento e di controllo"*, indica le azioni di contrasto da implementare per il contenimento del fitofago, che variano in relazione alla fase di sviluppo del parassita – che si svolge nell'arco di un anno e attraversa quattro fasi: uovo, stadio larvale (bruco), crisalide (pupa) e farfalla (insetto adulto) – ivi inclusi interventi di endoterapia, da attuarsi questi ultimi mediante ausilio di personale qualificato e secondo le buone pratiche della moderna arboricoltura;

2) Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti etc.), di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle conifere poste a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*.

Laddove ne sia riscontrata la presenza, i soggetti interessati dovranno immediatamente attivare gli interventi di lotta previsti dal predetto Piano Attuativo di Forestazione 2026, sempre in funzione del ciclo biologico del fitofago in parola;

3) Che tutti i soggetti di cui sopra provvedano alla lotta obbligatoria alla "Processionaria del pino" (meccanica, microbiologica o chimica), operando, entro e non oltre la fine del mese di dicembre di ogni anno, alle verifiche della presenza di nidi;

4) Che tutte le operazioni sopra descritte devono avvenire secondo le buone pratiche della moderna arboricoltura e in piena sicurezza – in considerazione dei rischi connessi alla natura fortemente urticante dei peli della larva (a partire dalla terza età), pericolosi al contatto dermale ma soprattutto delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie dell'uomo e degli animali – ovvero mediante l'utilizzo di idonei DPI - dispositivi di protezione individuale (quali, a titolo meramente esemplificativo, tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi, ecc.), nonché di idonea strumentazione, meglio avvalendosi di personale qualificato (obbligatorio in caso di interventi preventivi di endoterapia).

5) Di evitare, per quanto possibile, la lotta chimica facendo ricorso ad insetticidi chimici (ad eccezione dei trattamenti endoterapici, che non comportano aspersione di fitofarmaci in ambiente esterno). Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni di disinfestazione dovranno essere effettuate da ditte o professionisti (es. agronomi, periti agrari, ecc.) dotati di idonea attrezzatura per i trattamenti.

AVVISA

La cittadinanza:

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria sulla pubblica via o di conferire gli stessi allo smaltimento tramite servizi di nettezza urbana;
- Che per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Fitosanitario della Regione Calabria.

AVVERTE

Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 e dell'art. 650 del codice penale, ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214, o il pagamento in misura ridotta, così come disposto dal comma I dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale di questo Ente di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza:

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del Comune
- La trasmissione della presente ordinanza:
- Al Comando di Polizia Municipale - Sede - incaricato di controllare ed accertare che la presente ordinanza venga eseguita;
- All'ASP di Reggio Calabria - Igiene pubblica e Tutela Ambiente;
- Alla Prefettura di Reggio Calabria;
- Al Corpo dei Carabinieri Forestali Calabria – Comando stazione di Reggio Calabria.
- Alla Questura di Reggio Calabria.

DISPONE INFINE

La massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni, la pubblicazione sul sito internet della Città di Reggio Calabria e sugli organi di stampa.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Rep. ORDS 28/04/2026.0000062.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Battaglia Domeni
co Donato

IL SINDACO f.f.
Domenico Donato Battaglia



Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005